ORIGINALE COPIA

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA E MESTIERI AFFINI

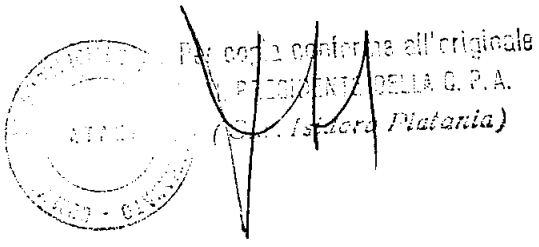

maggioli MODULGRAFICA SANTARCANGELO DI ROMAGNA Mod. M 0443/99 (a)

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Per attività o mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere si intendono quelle attività rivolte alla cura dell'aspetto esterno e che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario e cioè: estetista, truccatore, visagista, depilatore, manicure, pedicure, massaggiatore e simili.

Art. 2
Autorizzazione all'esercizio

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'art. 7 del presente regolamento e previa autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici usati.

Art. 3
Presentazione della domanda

La richiesta di autorizzazione va presentata al Sindaco su competente carta bollata e deve contenere:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
2) precisa ubicazione del locale d'esercizio;
3) planimetria su scala 1 : 100 dei locali;
4) l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Alla domanda va allegato:

a) certificato della Commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale;
b) certificato dell'autorità sanitaria che attesti l'idoneità igienica dei locali;
c) certificato sanitario personale.

È fatto obbligo, a corredo della pratica, di presentare, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 4
Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata:

1) al compimento della maggiore età del richiedente;
2) all'accertamento della qualificazione professionale;
3) al possesso da parte della impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane;
4) alla regolare costituzione della società;
5) ai requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività, accertati dall'autorità sanitaria;

Per copia conforme all'originale ... (Catania)

6) all'accertamento dei requisti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terreno, risultante da attestazione dell'ufficio tecnico comunale ovvero di un tecnico iscritto all'Albo professionale;
7) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione dell'ufficio di polizia municipale.

Art. 5
Numero degli esercizi in relazione agli abitanti

Il numero degli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini nel Comune, non deve superare il rapporto di uno ogni 200 abitanti. La concessione di nuove autorizzazioni potrà essere temporaneamente bloccata nel caso in cui il predetto rapporto risulti turbato, a giudizio dell'amministrazione comunale, sentite l'apposita commissione comunale e le organizzazioni di categoria.

Art. 6
Ubicazione degli esercizi - Distanza

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in m. 50, misurata per il corso più breve. *

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di cui trattasi, dovranno essere a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale – con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento – potranno essere posti in piani superiori purchè sia assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'art. 2.

Art. 7
Commissione comunale

È istituita nel Comune una Commissione consultiva così composta:
1) Sindaco o un suo delegato - Presidente;
2) tre rappresentanti della categoria artigianale;
3) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
4) da un sanitario designato dall'autorità sanitaria;
5) dal comandante dei vigili urbani;
6) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

La Commissione dura in carica cinque anni

Spetta alla Commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio e comunque di presentare proposte di modifiche al regolamento e fornire direttive interessanti la categoria.

Pareri e proposte della Commissione non sono vincolanti.

Art. 8
Autorizzazione in caso di cessione, locazione, ecc. dei locali di esercizio

La licenza od autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, locazione od altro, del locale, valgono le disposizione stabilite dalla legge e dal presente regolamento. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8-8-1985, n. 443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minoreni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, cosicchè con il presente regolamento gli eredi del titolare della autorizzazione, possono continuare l'attività per i periodi suddetti.

Per copia conforme all'originale
IL PRESIDENTE DELLA C. P. A.
(Cav. Isidoro Platania)

Per copia conforme all'originale
(Isidoro Platania)

Art. 9
Trasferimento di esercizio e subingresso

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 7.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere da uomo o per signora e mestieri affini.

Art. 10
Domanda di autorizzazione di trasferimento o di subingresso

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art. 3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitaria e tecnica.

Per il subingrasso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali precritti.

Art. 11
Diniego dell'autorizzazione - Ricorso

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.

Art. 12
Condizioni igienico-sanitarie dei locali

Tutti gli esercizi di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini dovranno corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

a) locali aerati, puliti, decorosi;
b) pavimento continuo, senza intercapedini, che consenta una pulizia ben visibile e una disinfezione periodica;
c) pareti, sino all'altezza minima di m. 2.00, rivestite da materiale impermeabile, lavabile;
d) lavabi con acqua corrente, calda e fredda, almeno uno per la clientela e uno per il personale;
e) porta d'accesso a vetrata luminosa, munita di tendine idonee alla protezione dalle mosche;
f) recipiente a chiusura automatica, conservato in luogo appartato, per i rifiuti;
g) sedili poltroncine con poggiatesta con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni cliente.

Art. 13
Controllo sanitario del personale

Per tutte le persone adibite all'esercizio di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini valgono le disposizioni contemplate negli artt. 262, sostituito con l'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, con obbligo di accertamento di idoneità sanitaria e assenza di malattie infettive o contagiose.

L'esito delle visite, tanto della prima quanto di quelle annuali, dovranno essere trascritte sul libretto sanitario.

Per copia conforme all'originale
DELLA C. P. A.
(Silvio Platania)

MODIFICHE ED AGGIUNTE

* Per gli esercizi in atto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si metteranno in regola secondo lA normativa dallo stesso prevista , si derogherà dalla distanza minima prevista dal I° comma del presente articolo .

La distanza minima di 50 (cinquanta) metri vige per l' esercizio di attività rivolta nei confronti della stessa utenza. Deroghe alle distanze possono essere concesse per attività rivolte ad utenze diverse (ad esempio parrucchieri per uomo o per donna).

Per copia conforme all'originale

Per quanto concerne le visite annuali, gli interessati potranno presentare alla autorità sanitaria un documento di altro medico di loro fiducia, documento che sarà ritenuto equipollente. Resta inteso che coloro i quali useranno tale sistema, potranno essere chiamati, in qualsiasi momento, ad una visita di controllo dell'autorità sanitaria.

Art. 14
Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'autorità sanitaria per l'accertamento della corrispondenza degli stessi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15
Tenuta dei locali, attrezzi ed indumenti

Per quanto concerne la tenuta dei locali, degli attrezzi e degli indumenti personali, dovranno essere osservate le più scrupolose norme igieniche.

Per ogni cliente va usata biancheria di bucato di primo impiego.

Tosatrici, rasoi, pettini e spazzole accuratamente puliti e disinfettati.

Dopo l'uso del pettine e delle spazzole, si provvederà a ripulirli dei peli o capelli rimasti attaccati.

Dopo la rasatura, il rasoio va ripulito con carta igienica.

È vietato servirsi del piumacciolo per cospargere la cipria.

Art. 16
Uso dei guanti per trattamenti speciali

È fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici od altro materiale velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di «permanente a freddo», maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve superare il sei per cento.

Art. 17
Termini per la richiesta della nuova autorizzazione per esercizi già in atto ed obblighi del personale

Le imprese che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitano le attività di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini, sono autorizzate a continuare l'attività purchè richiedano, entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme, l'autorizzazione prevista dall'art. 2, da concedersi loro senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il personale che presta servizio nei succitati esercizi dovrà ottemperare, sempre nei termini di cui sopra, al disposto di cui al precedente art. 13.

Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.

Art. 18
Termine per sistemazione locali già adibiti ad esercizio

Qualora il locale adibito ad esercizio di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico sanitarie di cui all'art. 2, ma possa essere, mediante opportuni lavori o forniture stabiliti dal Sanitario competente, sistemato convenientemente, il Sindaco assegnerà all'impresa un congruo termine che, in ogni caso, non potrà essere superiore a 30 giorni, per la esecuzione dei lavori o la provvista delle forniture prescritte.

conforme all'originale
IDENTE DELLA C. P. A.
Platania

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 19

Obbligo trasferimento esercizio in locali idonei - termine

Qualora il locale precedentemente adibito ad esercizio sia riconosciuto trovarsi in condizioni tali da non poter essere suscettibile di una sistemazione in ordine ai requisiti igienico-sanitari il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, non superiore a sei mesi dalla data di accertamento di inidoneità dei locali, debitamente notificato, per trasferirsi in altro locale che sia rispondente alle norme igieniche, salvo che l'interessato sia vincolato da impegni contrattuali di locazione precedenti al presente regolamento, nel qual caso il Sindaco potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga che, in ogni caso, non potrà andare oltre la data di inizio del nuovo anno di locazione, secondo le consuetudini locali.

Art. 20

Diffida chiusura negozio per inadempienza agli articoli 17, 18 e 19

Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunziate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. di Pubblica Sicurezza 19 giugno 1931, n. 773.

Art. 21

Cessione dell'azienda

In caso di cessione dell'azienda, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione, ai sensi del precedente art. 10.

Art. 22

Sospensione e revoca della autorizzazione

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 12 a 21 compreso.

Art. 23

T a r i f f e

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

Art. 24

O r a r i o

I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Per copia conforme all'originale